

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'[art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#)
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)

[TITOLO I - Beni culturali](#)

[Capo I - Oggetto della tutela](#)

[Sezione I - Tipologia dei beni](#)

[Sezione II - Individuazione](#)

[Sezione III - Disposizioni generali e transitorie](#)

[Capo II - Conservazione](#)

[Sezione I - Controlli](#)

[Sezione II - Restauro ed altri interventi](#)

[Sezione III - Altre forme di protezione](#)

[Capo III - Circolazione in ambito nazionale](#)

[Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione](#)

[Sezione II - Prelazione](#)

[Sezione III - Commercio](#)

[Capo IV - Circolazione in ambito internazionale](#)

[Sezione I - Uscita e ingresso nel territorio nazionale](#)

[Sezione II - Esportazione dal territorio dell'U.E.](#)

[Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'U.E.](#)

[Capo V - Ritrovamenti e scoperte](#)

[Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico](#)

[Sezione I - Espropriazione](#)

[Sezione II - Fruizione](#)

[Sezione III - Uso individuale](#)

[Capo VII - Sanzioni](#)

[Sezione I - Sanzioni penali](#)

[Sezione II - Sanzioni amministrative](#)

[TITOLO II - Beni paesaggistici e ambientali](#)

[Capo I - Individuazione](#)

[Capo II - Gestione dei beni](#)

[Capo III - Sanzioni penali e amministrative](#)

[Allegato A](#)

TITOLO I - Beni culturali

Capo I - Oggetto della tutela

Sezione I - Tipologia dei beni

Art. 1. Oggetto della disciplina

1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#).

Art. 2. Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
*(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)*

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
- b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
- c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- d) i beni archivistici;
- e) i beni librari.

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librerie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4. Sono beni archivistici:

- a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
- b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
- c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse pubblico.

5. Sono beni librari le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 3 Categorie speciali di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)

1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
- b) gli studi d'artista definiti nell'[articolo 52](#);
- c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'[articolo 53](#);
- d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
- e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

Art. 4. Nuove categorie di beni culturali

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.

Sezione II - Individuazione

Art. 5 . Beni di enti pubblici e privati

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'[articolo 2, comma 1](#), lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'[articolo 2, comma 1](#), lettera e), sono comunicati dal Ministero alla regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
5. I beni indicati nell'[articolo 2, comma 1](#), lettera a) che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

Art. 6. Dichiarazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'[articolo 2, comma 1](#), lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'[articolo 2, comma 1](#), lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'[articolo 10](#).
4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'[articolo 2, comma 2](#), lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 7. Procedimento di dichiarazione

(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)

1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall'[articolo 6](#) direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia, del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione, risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla [sezione I del Capo II](#) e dalla [sezione I del Capo III di questo Titolo](#).

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'[articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'[articolo 6](#), comma 4.

Art. 8. Notificazione della dichiarazione
(*Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1*)

1. La dichiarazione prevista dall'[articolo 6](#) è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'[articolo 6, comma 4](#), sono trasmesse al Ministero.

Art. 9 Accertamento dell'esistenza di beni archivistici
(*D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2*)

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano 1 parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico.

2. Il soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Sezione III - Disposizioni generali e transitorie

Art. 10 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:

- a) alle cose e ai beni indicati nell'[articolo 2](#), comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
- b) alle cose indicate nell'[articolo 2](#), comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell'[articolo 6, comma 2](#);
- c) ai beni archivistici;
- d) ai beni librari.

2. Le disposizioni del [Capo II, sezioni I e II](#), e del [Capo III di questo Titolo](#) si applicano alle cose indicate nell'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell'[articolo 2](#), comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'[articolo 6](#).

Art. 11. Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali

1. Restano ferme:

- a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo testo unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
- b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3;
- c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

Art. 12. Regolamento
(*Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73*)

1. Con d.P.R., adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.

3. In questo Titolo si intende per "regolamento" il provvedimento emanato a norma del comma 1.

Art. 13. Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)

1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'[articolo 2](#) per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.

2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.

3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.

Art. 14. Raccolte ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)

1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 15. Vigilanza e cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1. La vigilanza sui beni culturali indicati nell'[articolo 2](#) compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.

2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.

3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì all'impostazione e alla definizione delle modalità d'attuazione, anche in collaborazione con le Università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.

Art. 16. Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)

1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'[articolo 6](#) e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza .

Art. 17. Funzione consultiva
(D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)

1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza.

2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 18. Provvedimenti legislativi particolari
(D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791)

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel d.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

Art. 19. Beni culturali di interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)

1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'[articolo 8, comma 3, della Costituzione](#), con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.